



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 53 della Giunta Comunale

Oggetto: CONCESSIONE IN AFFITTO P.F. 1102/1 E 1103 C.C. MALE' ALLA AZIENDA AGRICOLA MASO SAN BIAGIO DI MALE' CON CONTESTUALE SOSPENSIONE DIRITTO USO CIVICO.

L'anno **duemilasedici** addì **ventinove** mese di **marzo** alle ore **17.30** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

PAGANINI BRUNO	- SINDACO	Presente
GOSETTI DANIELE	- ASSESSORE	Presente
VALENTINELLI CHIARA	- ASSESSORE	Presente
ZANON RITA	- ASSESSORE	Presente
	-	

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: CONCESSIONE IN AFFITTO P.F. 1102/1 E 1103 C.C. MALE' ALLA AZIENDA AGRICOLA MASO SAN BIAGIO DI MALE' CON CONTESTUALE SOSPENSIONE DIRITTO USO CIVICO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso come il Comune di Malè è proprietario di parecchie aree a pascolo ed in particolare di quella che interessando la p.f. 1103 in C.C. Malè, risulta posta a servizio del rifugio Mezol, pertinenza da sempre interessata da lavori di sfalcio ad opera di persone che volontariamente avevano a cuore la sua conservazione ma, ad un tempo, volevano che il manufatto si presentasse al meglio a vantaggio di quanti vi si recavano.

Evidenziato come essendo venuta meno detta disponibilità ma necessitando comunque intervenire con regolarità nella esecuzione di operazioni di sfalcio nella zona di rispetto del rifugio, pari a circa 15.000 mq., si era ritenuto di pubblicare pubblico avviso ritenendo che qualcuno dei titolari delle strutture zootecniche presenti in zona potesse chiederne la concessione in uso per il solo sfalcio ed asporto dell'erba e non per la monticazione del bestiame.

Che un precedente rapporto, venuto meno con il corrente anno, ha orientato nuovamente il Comune a pubblicare un bando di gara per la concessione in affitto dell'area a pascolo dianzi citata unitamente alla limitrofa p.f. 1102/1.

Il suddetto avviso, pubblicato in data 26.02.2016, riportava i seguenti punti salienti:

- 1) La durata dell'affitto è stabilita in anni tre dal 01.05.2016 al 30.04.2019.
- 2) L'affitto non potrà essere rinnovato se non a seguito nuova gara.
- 3) Base economica di riferimento, canone annuo di € 50,00.- (cinquanta/00), con presentazione di sole offerte in aumento. L'importo offerto non sarà soggetto a rivalutazione.
- 4) Sono posti a carico del conduttore gli interventi di ordinaria manutenzione dell'area mediante taglio di piante infestanti e sfalcio sistematico secondo necessità di corretta conservazione e mantenimento del pascolo.

A seguito della pubblicazione dell'avviso all'albo comunale, bando che individuava come termine finale di partecipazione le ore 12.00 di martedì 8 marzo 2016, giungeva una sola offerta da parte dell'azienda sotto indicata così da consentire di formulare la seguente pronuncia di aggiudicazione:

	Prezzo
Azienda Agricola Maso S. Biagio -	51,00.- €./anno

Valutato di poter formalizzare sulla base delle premesse di cui sopra il rapporto contrattuale con la ditta Maso S. Biagio, in ragione del contratto allegato, si ritiene in questa sede, dato il buon esito della procedura di procedere alla contestuale necessaria sospensione del diritto di uso civico iscritto sulle p.f. 1102/1 e p.f. 1103 in C.C. Malè, per la durata dell'affidamento della stessa in concessione a privati e cioè per n. 3 anni a decorrere dal 01.05.2016.

Considerato come la sospensione del vincolo d'uso civico, ai sensi dell'art. 15 della L.P. 14.06.2005 n. 6, viene disposta con provvedimento della Giunta comunale e, se di durata inferiore a 9 (nove) anni, non necessita del provvedimento autorizzativo dell'Autorità Provinciale.

Osservato come l'assunzione del provvedimento di sospensione è necessaria per consentire l'utilizzo a titolo oneroso del bene gravato da vincolo d'uso civico da parte del singolo concessionario a titolo esclusivo.

Ritenuto quindi di stabilire la sospensione del diritto di uso civico gravante sugli immobili sopra citati per anni 3, dando contestualmente atto che i relativi proventi saranno impiegati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 10 della Legge provinciale 6/2005, vale a dire alla manutenzione ordinaria e straordinaria, all'amministrazione e gestione del patrimonio d'uso civico ricadente nel comune catastale di Malè nonché, per le eventuali eccedenze, al finanziamento di servizi pubblici e di attività di interesse comunale o frazionale o di interventi compresi nel programma generale delle opere pubbliche del Comune di Malè e rivolti al diretto beneficio della generalità degli abitanti.

Visto l'allegato n. 1, schema di contratto per la concessione in uso delle p.f. 1102/1 e p.f. 1103 in C.C. Malè, che dovranno essere destinate allo sfalcio del foraggio e non all'alpeggio di bestiame.

Dato atto che la presente deliberazione assume valore di provvedimento a contrarre, in considerazione del fatto che sono già stati indicati il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto e la modalità di scelta del contraente, contratto da stipularsi in forma pubblica mediante sottoscrizione per accettazione di copia del contratto allegato.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 81 del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine a regolarità contabile, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di concedere in uso, per quanto esposto in premessa, alla Azienda Agricola Maso S. Biagio S.agr.s. con sede in Malè (TN), Via Damiano Chiesa, n. 4, p.iva 01937870226, le p.f. 1102/1 e p.f. 1103 in C.C. Malè, per un periodo di anni 3 e precisamente dal 1.05.2016 al 30.04.2019 alle condizioni di cui all'offerta dd. 29.02.2016 e quindi al canone annuo di €. 51,00.- (cinquantauno/00).
2. Di procedere per la contestuale sospensione, per anni tre, periodo equivalente alla durata delle concessioni in uso che si andrà a stipulare, del diritto di uso civico gravante sulle p.f. 1102/1 e p.f. 1103 in C.C. Malè, come individuata nella carta sinottica del vigente Piano di assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Malè, che qui si richiama a tutti gli effetti.
3. Di approvare lo schema di contratto allegato, nel quale si richiama la presente, che verrà sottoscritto dal Sindaco il quale, per effetto del presente atto, risulta autorizzato ad assumere ogni ulteriore iniziativa connessa e conseguente alla sua adozione.
4. Di dare atto che l'entrata di cui al punto 1 viene destinata, nel rispetto delle priorità fissate dall'articolo 10 della Legge provinciale 6/2005, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, all'amministrazione e gestione del patrimonio d'uso civico ricadente nel comune catastale di Malè nonché, per le eventuali eccedenze, al finanziamento di servizi pubblici e di attività di interesse comunale o frazionale o di interventi compresi nel programma generale delle opere pubbliche del Comune di Malè.
5. Di introitare la somma complessiva di Euro 15300.- così come indicato nella seguente tabella:

importo	UEB	Tipologia	Categoria	Titolo	Bilancio	Accertamento
153,00	3020955	0100	03	3	2016	270
cap. art.	descrizione					
9550/0	<i>Fitti attivi di fondi rustici</i>					
conto finanziario	descrizione					
E.3.01.03.02.001	<i>Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali</i>					

6. Di porre a carico dell'affittuario, tutte le spese inerenti alla stipula e registrazione dell'atto, nessuna esclusa.
7. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPRG. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m

8. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 79, comma 2, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
9. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 79, comma 3, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI IN DATA 29.03.2016 – AI SENSI DELL'ART. 81 DEL DPReg. 01.02.2005, N. 3/L.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

CONCESSIONE IN AFFITTO P.F. 1102/1 E 1103 C.C. MALE' ALLA AZIENDA AGRICOLA MASO SAN BIAGIO DI MALE' CON CONTESTUALE SOSPENSIONE DIRITTO USO CIVICO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica ed amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 del DPReg. 01.02.2005, n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - Osele dott. Giorgio -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 81 del DPReg. 01.02.2005, n. 3/L, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

**LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO
RAGIONERIA E FINANZIARIO**
F.to - Adriana Paternoster -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giuntale del 29.03.2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - Osele dott. Giorgio -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

L'assessore designato
F.to Zanon Rita

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **07.04.2016** al giorno **17.04.2016**.

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il 18.04.2016 ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malé, 18.04.2016

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malé,

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio